

DECRETO LEGISLATIVO 9 aprile 2008 , n. 81

Attuazione dell'articolo 1 della legge 3 agosto 2007, n. 123, in materia di tutela della salute e della sicurezza nei luoghi di lavoro.

**DOCUMENTO UNICO DI
VALUTAZIONE DEI
RISCHI DA INTERFERENZE
(art. 26, comma 3, D.Lgs. n. 81/2008)**

**GESTIONE
DEL SERVIZIO di “SEZIONE
PRIMAVERA”**

Comune di Bellinzago Novarese

DECRETO LEGISLATIVO 9 APRILE 2008 , N. 81	1
ATTUAZIONE DELL'ARTICOLO 1 DELLA LEGGE 3 AGOSTO 2007, N. 123, IN MATERIA DI TUTELA DELLA SALUTE E DELLA SICUREZZA NEI LUOGHI DI LAVORO.....	1
<u>CONSIDERAZIONI GENERALI.....</u>	<u>3</u>
REDAZIONE E GESTIONE DEL DUVRI.....	3
TIPOLOGIA DEI RISCHI INTERFERENTI CONSIDERATI.....	4
STIMA DEI COSTI RELATIVI ALLA SICUREZZA	4
ULTERIORI PRESCRIZIONI.....	4
<u>ANAGRAFICA DELL'APPALTO.....</u>	<u>6</u>
DESCRIZIONE DEL SERVIZIO: VEDI ART. 5 DEL CAPITOLATO.....(PAG.6)	6
PERSONALE: VEDI ART. 6 DEL CAPITOLATO	6
CARATTERISTICHE, COMPITI E DOVERI DEL PERSONALE IMPIEGATO VEDI ART. 7 DEL CAPITOLATO.....(PAG. 6)	6
ORGANIZZAZIONE DEI SERVIZI: VEDI ART. 8 DEL CAPITOLATO.....(PAG. 6)	6
OBBLIGHI DECRETO LEGISLATIVO 81/08: VEDI ART. 10 DEL CAPITOLATO.....(PAG. 6)	6
OBBLIGHI NEI CONFRONTI DEI SOCI LAVORATORI E ALTRO PERSONALE DIPENDENTE: VEDI ART. 12 DEL CAPITOLATO.....(PAG. 6)	6
<u>INDIVIDUAZIONE E VALUTAZIONE DEI RISCHI DI INTERFERENZA.....</u>	<u>6</u>
INTERFERENZE INDIVIDUATE.....	6
<u>MISURE IDONEE AD ELIMINARE O RIDURRE I RISCHI RELATIVI ALLE INTERFERENZE.</u>	<u>7</u>
BARRIERE ARCHITETTONICHE / PRESENZA DI OSTACOLI.....	7
APPARECCHI ELETTRICI, COLLEGAMENTI ALLA RETE ELETTRICA, INTERVENTI SUGLI IMPIANTI ELETTRICI DELLE SEDI COMUNALI.....	7
INTERRUZIONE ALLA FORNITURA DI ENERGIA ELETTRICA, GAS E ACQUA.	8
USO DI PRODOTTI CHIMICI	8
SUPERFICI BAGNATE NEI LUOGHI DI LAVORO	8
INFORMAZIONE AI LAVORATORI DIPENDENTI COMUNALI.....	9
COMPORAMENTI DEI DIPENDENTI COMUNALI.....	9
EMERGENZA	9
<u>COSTI DELLA SICUREZZA NEL CONTRATTO.....</u>	<u>9</u>
<u>STIMA COSTI DI INTERFERENZA</u>	<u>9</u>

Dati appaltatore

Azienda	Comune di Bellinzago Novarese
Datore di lavoro	Giuntini Francesca
R.S.P.P.	Zeno Moretti

CONSIDERAZIONI GENERALI

Il presente documento è stato redatto in adempimento a quanto richiesto ai sensi dell'Art. 26 del D. Lgs 81/2008, secondo il quale le Aziende appaltanti sono tenute a redigere il documento unico di valutazione dei rischi da interferenze (DUVRI) e a stimare i costi della sicurezza da non assoggettare a ribasso.

Il campo di applicazione è relativo ai contratti pubblici di forniture e servizi per i quali non vi è una norma consolidata relativa al calcolo dei costi contrattuali della sicurezza.

Infatti, l'art. 26 del D. Lgs.81/08 impone alle parti contrattuali dell'appalto di servizi esterni un onere di reciproca informazione e coordinamento al fine della valutazione dei rischi per la sicurezza e delle misure di prevenzione e protezione.

Nel caso della P.A. l'affidamento di servizi impone il compito di porre in essere un flusso informativo e di valutazione dei rischi tale da creare un coordinamento con l'operatore economico, assumendosi responsabilità dirette nei confronti dei propri dipendenti e responsabilità solo indirette nei confronti dei dipendenti del terzo che svolge l'attività richiesta.

Ai fini della redazione del presente documento, si definisce per interferenza ogni sovrapposizione di attività lavorativa tra diversi lavoratori che rispondono a datori di lavoro diversi. La sovrapposizione può essere sia di contiguità fisica che di spazio, nonché di contiguità produttiva. In tutti questi casi appare evidente che i lavoratori possono essere tra di loro coordinati, ai fini della loro sicurezza, solo se i datori di lavori stessi si coordinano.

La valutazione di interferenza è fattibile solo per categorie di attività o addirittura per singoli servizi e forniture. In alcuni contesti la tutela della sicurezza potrebbe essere minima per l'operatore economico e massima quella derivante dalle interferenze create dall'amministrazione.

Per quanto concerne i costi della sicurezza per i contratti di lavori pubblici (e per il settore privato), il presente DUVRI si attiene a quanto previsto nelle “Linee Guida per l'applicazione del **DPR 222/2003**”, approvate dalla Conferenza delle Regioni e delle Province Autonome in data 1 marzo 2006. In tale documento viene evidenziato come i costi della sicurezza per i lavori sono solo e soltanto quelli individuati nell'art. 7 del DPR 222/2003, così come ribadito anche dalla determinazione n. 4/2006 dell'Autorità per la vigilanza sui contratti pubblici. I costi della sicurezza non possono essere soggetti a ribasso in sede di gara.

REDAZIONE E GESTIONE DEL DUVRI

Il presente documento “DUVRI” si prefigge lo scopo di evidenziare le interferenze e le misure da adottare per eliminare o ridurre i relativi rischi, è messo a disposizione ai fini della formulazione dell'offerta e costituisce specifica tecnica, ai sensi dell'art.68 e dell' All. VIII del D. Lgs.163/06.

L'impresa aggiudicataria, nella comunicazione dei rischi specifici connessi alla propria attività, può presentare proposte di integrazione al DUVRI, ove ritenga di poter meglio garantire la sicurezza del lavoro, sulla base della propria esperienza senza che per questo motivo le integrazioni possono giustificare modifiche o adeguamento dei costi della sicurezza.

Nel DUVRI non sono riportate le misure per eliminare i rischi propri derivanti dall'attività delle singole imprese appaltatrici o dei singoli lavoratori autonomi, ma solo i rischi derivanti dalle interferenze presenti nell'effettuazione della prestazione.

Come già detto, i costi della sicurezza di cui all'art.86 c. 3bis del D.Lgs 163/06 si riferiscono ai costi relativi alle misure preventive e protettive necessarie ad eliminare o ridurre al minimo i rischi di interferenza in analogia a quanto previsto per gli appalti di lavori dal DM 145/00 “Capitolato generale d'appalto”, art.5 c.1 lettera i) e dal DPR 222/2003 art.7.

Nel caso in cui, durante lo svolgimento del servizio o della fornitura, si renda necessario apportare varianti al contratto, così come indicato nella Circ. Min. Lav. n.24/07, la Azienda procede all'aggiornamento del DUVRI ed eventualmente dei relativi costi della sicurezza.

TIPOLOGIA DEI RISCHI INTERFERENTI CONSIDERATI

Sono considerati rischi interferenti, per i quali è predisposto il presente DUVRI, i seguenti rischi:

1. derivanti da sovrapposizioni di più attività svolte ad opera di appaltatori diversi;
2. immessi nel luogo di lavoro del committente dalle lavorazioni dell'appaltatore;
3. esistenti nel luogo di lavoro del committente, ove è previsto che debba operare l'appaltatore, ulteriori rispetto a quelli specifici dell'attività propria dell'appaltatore;
4. derivanti da modalità di esecuzione particolari (che comportano rischi ulteriori rispetto a quelli specifici dell'attività appaltata), richieste esplicitamente dal committente.

STIMA DEI COSTI RELATIVI ALLA SICUREZZA

L'Art. 86 c.3 bis del Codice dei contratti pubblici, di cui al D.lgs.163/06, così come modificato dall'art.8 della L.123/07, richiede alle stazioni appaltanti che “... *nella predisposizione delle gare di appalto e nella valutazione dell'anomalia delle offerte nelle procedure di affidamento di appalti di lavori pubblici, di servizi e di forniture, gli enti aggiudicatari sono tenuti a valutare che il valore economico sia adeguato e sufficiente rispetto al costo del lavoro e al costo relativo alla sicurezza, il quale deve essere specificamente indicato e risultare congruo rispetto all'entità e alle caratteristiche dei lavori, dei servizi o delle forniture.*”

Inoltre nel successivo comma 3.ter, si richiede che “*il costo relativo alla sicurezza non può essere comunque soggetto a ribasso d'asta*”.

L'art.87 del D.lgs.163/06, al c.4 secondo periodo recita: “*Nella valutazione dell'anomalia la stazione appaltante tiene conto dei costi relativi alla sicurezza, che devono essere specificatamente indicati nell'offerta e risultare congrui rispetto all'entità e alle caratteristiche dei servizi o delle forniture*”. L'amministrazione è tenuta a computare solo i rischi interferenziali, a conteggiare gli stessi ed a sottrarli a confronto concorrenziale

ULTERIORI PRESCRIZIONI

1. Inoltre viene prescritto, per tutti i luoghi di lavoro, quanto segue:

- È vietato fumare;
- È vietato portare sul luogo di lavoro e utilizzare attrezzature e sostanze non espressamente autorizzate dal referente della sede ove si svolge il lavoro;
- Le attrezzature comunque devono essere conformi alle norme in vigore e le sostanze devono essere accompagnate dalla relative schede di sicurezza aggiornate;
- È necessario coordinare la propria attività con il referente della sede ove si svolge il lavoro per:
 - normale attività
 - comportamento in caso di emergenza e evacuazione;
- In caso di percezione di un potenziale pericolo avvertire immediatamente gli addetti all'emergenza individuati agli atti dell'Amministrazione per ogni singolo edificio interessato dall'appalto

2. Nell’ambiente di lavoro sono inoltre adottate le seguenti misure di prevenzione e protezione e di emergenza:

- sono stati individuati i percorsi di esodo come da planimetrie esposte nei luoghi di lavoro con indicazione dei numeri di telefono di emergenza
- gli estintori e gli idranti sono segnalati da idonea cartellonistica e installati in numero e posizione adeguati
- è stata istituita la squadra di gestione dell’emergenza e lotta all’incendio. I nomi degli addetti dell’emergenza sono a conoscenza del Datore di Lavoro o suo delegato.
- è presente la cassetta dei medicinali segnalata da apposita cartellonistica
- La sicurezza di un ambiente di lavoro è data dall’insieme delle condizioni relative all’incolumità degli utenti, alla difesa e alla prevenzione di danni in dipendenza di fattori accidentali

ANAGRAFICA DELL’APPALTO

OGGETTO DELL’APPALTO

L’appalto ha per oggetto principale la continuità del servizio educativo partito sperimentalmente nel settembre 2009, denominato “Sezione Primavera” secondo i dettami della Regione Piemonte espressi nella D.G.R. n. 2 - 9002 del 20 giugno 2008 "Approvazione direttive relative agli Standard minimi del servizio socio-educativo per bambini da due a tre anni denominato - Sezione Primavera”. secondo modalità e indicazioni meglio dettagliate nel capitolato.

COMMITTENTE: COMUNE DI Bellinzago Novarese

Indirizzo sede legale: Via Matteotti, 34

Codice fiscale partita IVA: 00190090035

Indirizzo unità produttiva: servizio di Prima Infanzia - Nido comunale

Datore di lavoro: Giuntini Francesca

Responsabile del Servizio di Prevenzione e Protezione Comunale: Zeno Moretti

Medico Competente: dott. Maglio Roberto

Referente del coordinamento: Fiorella Rozzarin

APPALTATORE DEL SERVIZIO (da completare con i riferimenti a seguito di aggiudicazione appalto)

Indirizzo sede legale:

Indirizzo unità produttiva:

Codice Fiscale e P.IVA:

Registro imprese:

Legale Rappresentante:

Datore di lavoro:

Referente del coordinamento:

Responsabile servizio prevenzione e protezione

Medico Competente

DESCRIZIONE DELLE ATTIVITÀ OGGETTO DELL’APPALTO

L’appalto ha per oggetto principale la continuità del servizio educativo partito sperimentalmente nel settembre 2009, denominato “Sezione Primavera” secondo i dettami della Regione Piemonte espressi nella D.G.R. n. 2 - 9002 del 20 giugno 2008 "Approvazione direttive relative agli Standard minimi del servizio socio-educativo per bambini da due a tre anni denominato - Sezione Primavera”.

Durata: 1 Settembre 2013 – 30 giugno 2016 più 3 (tre) anni di possibilità di ripetizione di servizi analoghi o rinnovo se ne ricorrono le condizioni.

Questo servizio può accogliere fino ad un massimo di 14 bambini dai 24 ai 36 mesi, si dovrà affiancare alle attività normalmente svolte nella struttura adibita a Nido comunale che già si occupa dei lattanti e semidivezzi, con la funzione di concorrere al compito educativo della famiglia nonché di essere da trait d'union con l'altra agenzia educativa della locale Scuola Materna.

L'Impresa a cui verrà affidata la “Sezione Primavera” dovrà garantire l'erogazione di prestazioni e servizi che vengono di seguito elencati ed affidati, perseguendo le seguenti finalità:

- concorrere all'azione educativa della famiglia e della comunità;
- favorire l'armonico ed equilibrato sviluppo psicofisico ed affettivo del minore e la sua socializzazione;
- garantire una assistenza preventiva sul piano sociale, psicologico e pedagogico;
- garantire una strutturazione del servizio erogato aperta all'ambiente;
- promuovere la continuità educativa con la famiglia, l'Asilo Nido e la Scuola Materna;
- cooperare per lo sviluppo di una migliore qualità della vita dell'infanzia;
- offrire alla comunità una sede di discussione, consulenza e formazione permanente sulle problematiche della prima infanzia anche attraverso la realizzazione di dibattiti su argomenti che riguardano questa fascia d'età.
- cooperare nel mantenere in ordine e sanificate le parti logistiche assegnate e dove vengono realizzati le programmazioni animative-ludico-ricreative proposte e parti di accesso comune.

Il progetto della sezione primavera è in essere da due anni secondo le direttive regionali ed esiste un regolamento attuativo che ne fissa le regole di funzionamento.

E' facoltà del Comune affidare all'Impresa appaltatrice anche ulteriori servizi d'istituto correlati al servizio oggetto del presente appalto che si rendessero necessari. Tali ulteriori incarichi verrebbero liquidati separatamente.

DESCRIZIONE DEL SERVIZIO: VEDI ART. 5 DEL CAPITOLATO.

PERSONALE: VEDI ART. 6 DEL CAPITOLATO.

CARATTERISTICHE, COMPITI E DOVERI DEL PERSONALE IMPIEGATO: VEDI ART. 7 DEL CAPITOLATO.

ORGANIZZAZIONE DEI SERVIZI: VEDI ART. 8 DEL CAPITOLATO.

OBBLIGHI DECRETO LEGISLATIVO 81/08: VEDI ART. 10 DEL CAPITOLATO.

OBBLIGHI NEI CONFRONTI DEI SOCI LAVORATORI E ALTRO PERSONALE DIPENDENTE. ART. 12 DEL CAPITOLATO.

INDIVIDUAZIONE E VALUTAZIONE DEI RISCHI DI INTERFERENZA

A fronte della Valutazione preliminare circa l'esistenza dei rischi derivanti dalle interferenze delle attività connesse all'esecuzione dell'appalto in oggetto, si sono rilevate possibili situazioni di interferenza. In relazione all'appalto in oggetto, le interferenze individuate sono ascrivibili ad alcune fasi dell'attività, di seguito evidenziate, mentre per altre fasi l'attività dell'appaltatore viene effettuata in orari non coincidenti all'attività della committenza.

L'eventuale sovrapposizione dei tempi di lavoro, che comporterebbe una compresenza (condivisione contemporanea) sul luogo di lavoro, è relativa alla fase di pulizia straordinaria a chiamata

A seguito della valutazione effettuata, vengono inoltre valutati i costi per la sicurezza relativamente a:

- a) procedure contenute nel DUVRI e previste per specifici motivi di sicurezza;
- b) misure di coordinamento previste nel DUVRI relative all'uso comune di apprestamenti, attrezzature, infrastrutture, mezzi e servizi di protezione collettiva.

Interferenze individuate

- Comune di Bellinzago Novarese – Ditta

MISURE IDONEE AD ELIMINARE O RIDURRE I RISCHI RELATIVI ALLE INTERFERENZE

BARRIERE ARCHITETTONICHE / PRESENZA DI OSTACOLI

L'attuazione delle attività svolte non devono creare barriere architettoniche o ostacoli alla percorrenza dei luoghi comunali non assoggettati all'intervento.

Segnalare adeguatamente il percorso alternativo e sicuro per gli utenti.

Attrezzature e materiali dovranno essere collocate in modo tale da non poter costituire inciampo.

Eventuali depositi non dovranno avvenire presso accessi, passaggi, vie di fuga;

Se gli interventi presuppongono l'apertura di botole, cavedi, sottopassaggi e simili, eventualmente posti nella zona sottostante i pavimenti, dovranno essere predisposte specifiche barriere, segnalazioni e segregazioni della zona a rischio o garantire la continua presenza di persone a presidio.

Nel caso di impianti di sollevamento, sarà posizionata la necessaria segnaletica di sicurezza con il divieto di accesso alle aree e alle attrezzature oggetto di manutenzione.

APPARECCHI ELETTRICI, COLLEGAMENTI ALLA RETE ELETTRICA, INTERVENTI SUGLI IMPIANTI ELETTRICI DELLE SEDI COMUNALI.

L'impresa, se del caso, deve:

- utilizzare componenti (conduttori, spine, prese, adattatori, etc.) e apparecchi elettrici rispondenti alla regola dell'arte (marchio CE, IMQ od equivalente tipo di certificazione) ed in buono stato di conservazione;
- utilizzare l'impianto elettrico secondo quanto imposto dalla buona tecnica e dalla regola dell'arte; non fare uso di cavi giuntati e/o che presentino lesioni o abrasioni;
- è ammesso l'uso di prese per uso domestico e similari quando l'ambiente di lavoro e l'attività in essere non presentano rischi nei confronti di presenza di acqua, polveri ed urti, contrariamente devono utilizzarsi prese a spina del tipo industriale con adeguato grado di protezione, conformi alle norme vigenti (CEI, EN 60309).

L'impresa deve verificare, tramite il competente ufficio tecnico comunale, che la potenza dell'apparecchio utilizzatore sia compatibile con la sezione della conduttura che lo alimenta, anche in relazione ad altri apparecchi utilizzatori già collegati al quadro.

Ogni intervento sull'impiantistica degli edifici comunali deve essere comunicato all'ufficio tecnico (se l'intervento non deriva direttamente dagli stessi) ed eseguito conformemente alle norme di buona tecnica (ed in quanto tale certificato).

In linea di principio generale, comunque, utilizzatori di potenze superiori a 1000 W si ritiene che non possano essere allacciati alla rete elettrica degli edifici comunali senza che tale operazione sia preventivamente ritenuta in linea con i principi di sicurezza impiantistica e di buona tecnica, in ogni caso ogni intervento sull'impiantistica degli edifici comunali deve essere comunicato ai competenti uffici ed eseguito conformemente alle norme di buona tecnica (ed in quanto tale certificato).

E' comunque vietato l'uso di fornelli, stufe elettriche, radiatori termici e/o raffrescatori portatili, piastre radianti ed altri utilizzatori se non preventivamente ed espressamente autorizzati.

Non saranno eseguiti interventi di riparazione se non da personale qualificato e non dovranno essere manomessi i sistemi di protezione attiva e passiva delle parti elettriche.

I conduttori e le condutture mobili (prolunghe mobili) saranno sollevati da terra, se possibile, in punti soggetti ad usura, colpi, abrasioni, calpestio, ecc. protetti in apposite canaline passacavi e schiene d'asino di protezione, atte anche ad evitare inciampo.

E' necessario apporre specifica segnaletica di sicurezza.

INTERRUZIONE ALLA FORNITURA DI ENERGIA ELETTRICA, GAS E ACQUA.

Interruzioni dell'energia elettrica, del gas, del funzionamento degli impianti di riscaldamento/climatizzazione, delle forniture idriche per i servizi e per il funzionamento degli impianti di spegnimento antincendio, andranno sempre concordate con tutti i Datori di Lavoro titolari delle attività presenti nell'edificio dove si interviene.

Le manovre di erogazione/interruzione saranno eseguite successivamente all'accertamento che le stesse non generino condizioni di pericolo e/o danni per disservizio.

USO DI PRODOTTI CHIMICI

L'impiego di prodotti chimici, se del caso, da parte di Imprese che operino negli Edifici oggetto dell'appalto deve avvenire secondo specifiche modalità operative indicate sulle "*Schede di Sicurezza*" (conformi al D.M. 04.04.97) e *Schede Tecniche* (Schede che dovranno essere presenti in situ insieme alla documentazione di sicurezza ed essere esibita su richiesta del Datore di Lavoro e dal competente Servizio Prevenzione e Protezione.

Per quanto possibile, gli interventi che necessitano di prodotti chimici, se non per lavori d'urgenza, saranno programmati in modo tale da non esporre persone terze al pericolo derivante dal loro utilizzo.

E' fatto divieto di miscelare tra loro prodotti diversi o di travasarli in contenitori non correttamente etichettati.

SUPERFICI BAGNATE NEI LUOGHI DI LAVORO

L'impresa esecutrice deve segnalare, attraverso specifica segnaletica, in caso di superfici di transito che dovessero risultare bagnate e quindi a rischio scivolamento sia per i lavoratori che per il pubblico utente .

INFORMAZIONE AI LAVORATORI DIPENDENTI COMUNALI

Nel caso di attività che prevedano interferenze con le attività lavorative, in particolare se comportino elevate emissioni di rumore, produzione di odori sgradevoli, produzione di polveri, fumi, etc. o limitazioni alla accessibilità dei luoghi di lavoro, in periodi o orari non di chiusura degli locali oggetto dell'appalto, dovranno essere informati il Datore di Lavoro Committente o il Responsabile Gestione del Contratto.

Qualora dipendenti avvertissero segni di fastidio o problematiche legate allo svolgimento dei lavori (eccessivo rumore, insorgenza di irritazioni, odori sgradevoli, polveri, etc.) il Datore di Lavoro Committente dovrà immediatamente attivarsi convocando il Rappresentante dell'impresa presso la sede di svolgimento del lavoro (designato dall'Appaltatore), allertando il Servizio Prevenzione e

Protezione (ed eventualmente il Medico Competente) al fine di fermare le lavorazioni o di valutare al più presto la sospensione delle attività .

COMPORAMENTI DEI DIPENDENTI COMUNALI

I Lavoratori comunali dovranno sempre rispettare le limitazioni poste in essere nelle zone in cui si svolgono interventi ed attenersi alle indicazioni fornite.

Non devono essere rimosse le delimitazioni o la segnaletica di sicurezza poste in essere.

Nel caso di interventi su impianti elettrici con l'esecuzione eventuale di manovre di interruzione dell'alimentazione elettrica il Datore di Lavoro Committente, preventivamente informato, dovrà avvertire il proprio personale affinché si attenga al rispetto delle indicazioni concordate.

EMERGENZA

Sono presenti nella struttura:

- i mezzi estinguenti, la segnaletica di sicurezza (presidi, percorsi e uscite);
- le istruzioni per l'evacuazione;

COSTI DELLA SICUREZZA NEL CONTRATTO

COSTI DELLA SICUREZZA

Nei costi sono stati inseriti:

Operazioni di coordinamento (**incontri vari e sopralluoghi ai siti in fase esecutiva, verifica condizioni di lavoro etc....**)

Costo protezione operatore (DPI, informazione formazione ed addestramento)

Segnaletica (cartellonistica e segnaletica di avvertimento e pericolo vari) e mezzi

COSTI TOTALI DELLA SICUREZZA (su base annua) €200 (euro duecento)

STIMA COSTI DI INTERFERENZA

A seguito della descrizione dei lavori di cui all' appalto di servizi e dei rischi di interferenze insiti nell'appalto stesso, poiché tali rischi fanno parte della specifica preparazione dei lavoratori della ditta appaltatrice, che deve fare una particolare formazione ed informazione relativamente alle mansioni da assegnare a ciascun lavoratore;

Dato atto che per le interferenze messe in evidenza non si richiede adottare particolari ed ulteriori misure di sicurezza se non quelle che fanno già parte della sicurezza dell'appaltatore;

Visto che per lo svolgimento dell'appalto non vengono richiesti particolari apprestamenti (art. 1 comma 1, lettera c) del dpr 222/03) necessari ai fini della tutela della salute e della sicurezza dei lavoratori.

Non si evidenziano Costi per la sicurezza da interferenze

VALIDITÀ E REVISIONE DEL DUVRI

Il presente DUVRI costituisce parte integrante del contratto di appalto ed ha validità immediata dalla sottoscrizione del contratto stesso.

Il DUVRI in caso di modifica sostanziale delle condizioni dell'appalto potrà essere soggetto a revisione ed aggiornamento in corso d'opera.

La revisione sarà consegnata per presa visione all'appaltatore e sottoscritta per accettazione.

IL COMMITTENTE Comune di Bellinzago Novarese		L'APPALTATORE

,